

# **INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI**

## **IL DIRETTORE DELL'AREA GIURIDICO-TECNICA**

### **RENDE NOTO**

#### **ART. 1**

##### **OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente avviso, predisposto ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell'Amministrazione provinciale degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

#### **ART. 2**

##### **ISTITUZIONE DELL'ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE**

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni, l'Amministrazione provinciale intende procedere all'istituzione di un apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Direttore dell'Area Giuridico-tecnica secondo le modalità di seguito descritte.
2. L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Direttore dell'Area Giuridico-tecnica, del presente Avviso pubblico sul sito istituzionale dell'ente e dalla comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Perugia. L'elenco così formato avrà valore ed efficacia fino al 31.12.2018. Successivamente a questa prima fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.
3. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico, relativamente al cognome. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

4. In via del tutto eccezionale, e dandone adeguata motivazione, l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

### **ART. 3**

#### **REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO**

1. Nell'elenco possono essere inseriti gli Avvocati in possesso dei seguenti requisiti :
- a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 anni al momento della data di scadenza per la presentazione della domanda per l'inserimento nell'elenco;
  - b) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
  - c) godimento dei diritti civili e politici;
  - d) capacità a contrarre con la P.A.;
  - e) insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
  - f) assenza di conflitto di interesse con il l'Amministrazione provinciale, anche in relazione a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo;
  - g) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - h) assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 DLgs n. 50/2016;
  - i) comprovata esperienza professionale, con particolare riferimento a precedenti incarichi di patrocinio di enti locali o pubbliche amministrazioni in genere, rilevabile nel curriculum vitae e professionale.
2. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che, al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse ovvero controversie anche stragiudiziali contro l'Amministrazione provinciale. Tale incompatibilità opera altresì nei confronti di altri avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale, ovvero che esercitino negli stessi locali.
3. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano, per se stessi o per conto di terzi, giudizi avverso l'Ente ovvero assumano incarichi in conflitto con i suoi interessi, sono immediatamente cancellati.

### **ART. 4**

#### **ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

1. L'iscrizione ha luogo su istanza del professionista interessato, sulla base del fac simile allegato.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere composta da:

a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data di conseguimento;

- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la pubblica amministrazione;

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

- godimento dei diritti civili e politici;

- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;

- assenza di conflitto di interesse con l'Amministrazione provinciale, anche in relazione a tutti gli avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale ;

- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs n. 50/2016;

b) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e specializzazioni acquisite, anche in relazione al numero ed alla tipologia di contenziosi patrocinati;

c) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione provinciale o in conflitto con i suoi interessi, per tutta la durata del rapporto instaurato con l'Amministrazione provinciale e comunque per ulteriori due anni successivi;

d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso;

e) dichiarazione di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.

3. La valutazione circa l'idoneità del richiedente all'iscrizione nell'elenco è di competenza del Direttore dell'Area Giuridico-tecnica in qualità di responsabile del procedimento. L'iscrizione è subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista.

L'Amministrazione provinciale si riserva in ogni caso di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

#### **Art. 5**

#### **MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Sono ammesse le domande presentate al Direttore dell'Area Giuridico-tecnica esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: [provincia.terni@postacert.umbria.it](mailto:provincia.terni@postacert.umbria.it).
2. Il termine, perentorio, per la presentazione delle domande scade il ventesimo giorno a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Amministrazione provinciale.
3. Qualora detto termine cada in giorno festivo, il termine è prorogato al primo successivo non festivo.

#### **ART. 6**

#### **AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO**

1. Il Direttore dell'Area Giuridico-tecnica procede all'individuazione del professionista, iscritto nell'elenco, al quale affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento del medesimo. La scelta è fatta, in maniera discrezionale, a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:
  - rotazione, non vincolata dall'ordine di inserimento nell'elenco;
  - specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
  - casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
  - assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico.
2. Prima di procedere al conferimento dell'incarico, il Direttore dell'Area Giuridico-tecnica richiede al professionista individuato di presentare, entro un termine perentorio, una parcella preventiva dettagliata, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8.
3. Dopo il provvedimento di conferimento dell'incarico, verrà stipulato un apposito contratto, sotto forma di scrittura privata. Il professionista rilascerà dichiarazione con la quale si impegna a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione provinciale, per la durata del rapporto instaurato, dando atto dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.
4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro

l'Amministrazione provinciale per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito da essa. Non possono inoltre essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Amministrazione provinciale.

5. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura del contenzioso implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio.

## **ART. 7 OBBLIGO DI INFORMAZIONE**

1. Il legale incaricato si impegna a rendere partecipe l'Amministrazione provinciale della strategia difensiva e ad aggiornare per iscritto costantemente il Direttore dell'Area Giuridico-tecnica sullo stato generale del giudizio, ed in particolare sul rischio di soccombenza, anche al fine di eventuali accantonamenti obbligatori o prudenziali in bilancio. Lo stesso dovrà inoltre inviare in tempo utile copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti difensivi avversari.
2. È obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
3. È altresì obbligo del legale rilasciare un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale, nonché a redigere, al termine dell'incarico, puntuale relazione sull'attività svolta e sulla prestazione eseguita.

## **ART. 8 COMPENSO**

1. Il compenso da riconoscere al professionista esterno è determinato in relazione al parametro tariffario vigente al momento del conferimento dell'incarico, secondo i criteri stabiliti nel decreto emanato dal Ministero della Giustizia ai sensi degli artt. 3 e 13 della Legge 247/2012.
2. Per la quantificazione del compenso, è prevista l'applicazione, per ogni fase processuale, della diminuzione del 50% rispetto al valore medio di liquidazione.
3. In caso di soccombenza parziale il compenso verrà decurtato nella misura del 10% rispetto all'importo determinato in base al comma 2. In caso di soccombenza totale, si opererà una decurtazione del 20%.
4. Per i giudizi riuniti o connessi o riguardanti questioni di fatto o diritto identiche o analoghe, nonché nelle ipotesi di cause seriali, al professionista verrà corrisposto il

compenso così come stabilito nel presente articolo per il primo giudizio, incrementato del 20% per ciascuno ulteriore fino a n. 5 giudizi, e del 10% dal sesto giudizio in poi.

5. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, la fase esecutiva per il recupero delle spese legali cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.
6. Su richiesta del professionista potrà essere riconosciuto un anticipo per le spese vive indicate in parcella. Può essere anticipato altresì un importo massimo corrispondente al 30 % del compenso indicato in parcella.

## **ART. 9 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

1. È disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti:

- a) che abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
- b) che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- c) che abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- d) che siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze ;
- e) su istanza dell'iscritto.

## **ART. 10 PUBBLICITÀ**

1. L'elenco degli Avvocati patrocinatori dell'Amministrazione provinciale ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco l'Amministrazione provinciale, al fine di assicurarne la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione sul portale Web dell'Ente. Gli incarichi affidati sono pubblicati sul sito istituzionale - Sez. Amministrazione Trasparente. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico e saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge in materia di privacy.

## **ART. 11 NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia alla

normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

IL DIRETTORE DELL'AREA GIURIDICO-TECNICA  
Avv. Agrò Maurizio